

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale nr. 2813 del 06.03.2012, con la quale si ordinava a tutti i proprietari di fondi confinanti con le pubbliche strade, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, la rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi piantati in terreni laterali (o ramaglie varie) caduti e/o in pericolo di caduta sul piano stradale, per effetto delle eccezionali nevicate abbattutesi sulla nostra Provincia nel mese di Febbraio c.a.;

ATTESO che le anzidette avverse condizioni meteorologiche causarono la caduta di rami anche su cavi aerei, con conseguente interruzione di forniture varie (pubblica illuminazione, telefonia etc.) e che le stesse potrebbero ripetersi anche durante il corrente periodo invernale;

VISTI:

- gli artt. 16,17, 18 e 29 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- gli artt. 892,893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 225/1992;

ORDINA

per i motivi in premessa citata, a tutti i proprietari di fondi confinanti con le strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità:

1. la rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi piantati in terreni laterali (o ramaglie varie) caduti e/o in pericolo di caduta sul piano stradale e sporgenti su cavi aerei;

A V V E R T E

che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 07 Agosto 1990, n° 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto.

Dispone

notificare la presente ordinanza, a cura del Corpo di Polizia Municipale:

- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- alla Provincia di Avellino-Settore Tecnico;
- alla Prefettura di Avellino;
- al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda;

di trasmettere, inoltre, la medesima ai mezzi di comunicazione sociale affinché sia data la massima diffusione.

- L'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione della presente Ordinanza darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 - bis del Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato, dagli artt. 16,17, 18 e 29 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

LA POLIZIA MUNICIPALE E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DELLA ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

Atripalda, lì 19.11.2012

IL SINDACO

Avv. Paolo Spagnuolo